



*Termine di referendum: 19 gennaio 2017*

---

## **Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)**

**Modifica del 30 settembre 2016**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 2012<sup>2</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> Emanano le disposizioni necessarie per la promozione della ricerca nei loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell'approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione. Le istituzioni di promozione della ricerca possono delegare a organi subordinati l'emanazione di disposizioni di portata limitata per l'esecuzione degli statuti e dei regolamenti soggetti ad approvazione. Tali disposizioni sono esenti dall'obbligo di approvazione.

<sup>1</sup> FF 2016 2701

<sup>2</sup> RS 420.1

*Art. 29 cpv. 1 lett. f e g*

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

- f. sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione:
  - 1. informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione,
  - 2. consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- g. *Abrogata*

## II

Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 su Innosuisse

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 17 giugno 2016<sup>3</sup> su Innosuisse (allegato, n. 2) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 7 capoverso 3 della presente legge avrà il seguente tenore:*

*Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2016<sup>4</sup>

Termine di referendum: 19 gennaio 2017

<sup>3</sup> FF 2016 4391

<sup>4</sup> FF 2016 6913